

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 243

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Aurelio Cialente

Giudici popolari: Gino Pelazza, Alessandro Camuffo Cattani, Lamberto Ghignoli, Albino Monticelli

Procura del Re di Torino:

PM: Dott. Luigi Biffi Gentile

N. fascicolo: RG. N. 238/1945

Sentenza: n. 149 del 07.12.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati:

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

Imputato n. 1: Guido Perricelli

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 26.03.1919 - Pontegrande (VB)

Residenza: Pontegrande

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: 20-30

Rapporti con il Pnf: dato non disponibile

Rapporti con il Pfr: non iscritto

Occupazione: contadino

Status: agente di Polizia ausiliaria

Altri dati biografici: ex militare in un battaglione lavoratori

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 6

Tot. uomini: n. 5

Tot. donne: n. 1
Tot. collettività: n. 0
Tot. tipologia (status): 4 partigiani, 2 civili

Parte lesa n. 1: Luigi Moroni

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 25.02.1910 - Montà d'Alba (CN)
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Status: partigiano
Altri dati biografici: destinatario provvedimenti di polizia, vittima di espropri

Parte lesa n. 2: Battista De Paoli

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 09.10.1923 - Front Canavese
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: celibe
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30
Occupazione: operaio
Status: partigiano
Altri dati biografici: destinatario provvedimenti di polizia

Parte lesa n. 3: Stefano Grosso

Genere: uomo
Status: partigiano
Altri dati biografici: arrestato

Parte lesa n. 4: Ernesta Calatti

Genere: donna
Data e luogo di nascita: 29.05.1916 - Milano
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugata
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30
Occupazione: artigiana
Status: civile
Altri dati biografici: arrestata, vittima di espropri

Parte lesa n. 5: Carlo De Paoli

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 09.04.1901 - Leinì (TO)
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato
Fascia d'età al momento del fatto: 40-50
Occupazione: infermiere
Status: civile
Altri dati biografici: vittima di espropri

Parte lesa n. 6: Saverio Calatti

Genere: uomo
Cittadinanza: italiana
Status: partigiano
Altri dati biografici: vittima di perquisizioni

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione

Tipologia: repressione antipartigiana

Descrizione sintetica: accusato di avere favorito i disegni politici del nemico invasore prestando servizio come agente di PS al posto di blocco della strada Altessano e procedendo in tale qualità a tentativi di cattura di partigiani, a fermi di persone, a requisizioni arbitrarie e appropriazioni, nonché perquisizioni domiciliari e sequestri.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:

Tipologia: collettiva

Data: 29.08.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: si denuncia Guido Perricelli per furti, delazione e arresto di partigiani.

Arresto:

Data e luogo: 17.08.1945, Torino

Autorità procedente: Questura di Torino

Sintesi verbale: appartenenza alla Gnr, furti, delazione e arresto di partigiani

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (27.08.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Il Perricelli è posto a confronto con i testi Luigi Moroni, Carlo De Paoli, Alberto Rovere, Alberto Tacchino, Antonio Milani e Carmela Urago.

Il teste Moroni dichiara che la sera del 25 giugno, d'accordo con i partigiani De Paoli e Stefano Grosso, cercò di spostare delle armi dalla sua abitazione ad altra località. Giunti al posto di blocco l'agente Perricelli e altri due agenti intimarono l'alt e spararono un colpo; poiché il Moroni continuava ad avanzare spararono altre raffiche senza colpire nessuno. Aggiunge che il mattino successivo dei militi della Gnr di via Asti si recarono a casa sua asportandogli molti dei suoi averi. Dichiara inoltre che il Perricelli perquisì il partigiano Saverio Calatti facendolo spogliare completamente. Il Perricelli nega di aver partecipato alla sparatoria e di aver denudato un partigiano. Afferma di essere stato in servizio a 100 metri da dove si svolge la sparatoria.

Il teste De Paoli dichiara che il mattino successivo alla sparatoria si recò a visitare suo figlio, il partigiano Battista De Paoli, il quale lo informò che a sparare il primo colpo era stato il Perricelli. Dichiara che il figlio vide bene il Perricelli perché, abbandonato il moschetto, si gettò in un fosso dove poi passarono gli agenti, senza vederlo. Il Perricelli nega le accuse.

Il teste Tacchino dichiara che nel marzo del 1945, mentre si trovava a casa, sentì una voce intimare un alt e poi una sparatoria. Afferma di aver sentito il Perricelli lamentarsi del fatto che i partigiani erano riusciti a fuggire. Afferma che il Perricelli rimase fino all'alba a sorvegliare l'abitazione dove i partigiani volevano deporre le armi. Mentre il teste usciva di casa vide il Perricelli uscire da una cantina e lo udì scusarsi con tale signora Marchesi per aver sorvegliato la cantina sbagliata. L'accusato ammette che, per ordine del brigadiere, quella notte ruppe la porta di una cantina e la perquisì.

Il teste Rovere dichiara che nel marzo del 1945, mentre si recava a casa del Moroni, il brigadiere Accino e altri militi si recarono nella cascina dove lui lavorava come garzone, perquisendo tutti i locali. Il Perricelli faceva il palo appostato dietro la casa. Il Perricelli nega l'accusa.

Il teste Antonio Milani dichiara che il brigadiere Accino e l'agente Perricelli erano i più temibili del posto di blocco e che talvolta l'accusato ricattava coloro che trasportavano la merce per farsi dare una parte del profitto. Il Perricelli ammette di aver requisito della legna.

La teste Carmela Urago dichiara che un giorno, mentre circolava con tale signora Bontempo, l'agente Perricelli disse loro che la moglie del Moroni, rinchiusa in via Asti, non ne sarebbe più uscita. Il Perricelli conferma che la moglie del Moroni era stata arrestata; riferisce che l'operazione fu condotta dal brigadiere Accino e che in tale circostanza fu arrestato anche il

partigiano Stefano Grosso. Nega di aver detto che la donna non sarebbe più uscita. Il Perricelli dichiara di essersi arruolato, dopo un periodo di sbandamento, nel battaglione ausiliario nel giugno 1944 dove prestò servizio fino al 24.04.1945. Dichiara di non essere iscritto al Pfr.

Interrogatorio del PM (04.09.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Dichiara che l'08.09.1943 si trovava a La Spezia come militare. Alla fine del 1943 si presentò al comando di Torino dove si arruolò nei battaglioni ausiliari, rimanendovi fino al 24.04.1945. Conferma di aver prestato servizio per 6 mesi al posto di blocco della strada per Altessano. Nega di aver perquisito, denunciato o arrestato alcuno. Dichiara che l'operazione contro il Moroni fu compiuta dall'Accino e altri militi e che fu l'Accino a telefonare in via Asti per chiedere rinforzi dopo la sparatoria.

Audizione testimoni:

Teste 1: Giuseppina Mulateri (29.08.1945 avanti PG)

Dichiara di conoscere il Perricelli perché era amico di sua figlia e commerciava tabacco in borsa nera. Nega di aver indicato al Perricelli i partigiani da arrestare. Dichiara di essere stata fermata dai partigiani, su indicazione del Moroni, e poi rimessa in libertà.

Sentita anche dal PM (18.09.1945): conferma le sue dichiarazioni precedenti. Afferma di aver dato ai partigiani che la arrestarono l'indirizzo della fidanzata del Perricelli, tale Anna Gigliotti.

Teste 2: Lucia Carnevale (29.08.1945 avanti PG)

Dichiara di essere amica del Perricelli. Ammette di aver detto a Ernesta Moroni di essere stata preventivamente informata dell'appostamento dei fascisti a casa sua, che aveva portato al suo arresto. Afferma di aver detto ciò alla Moroni perché aveva già fatto tale affermazione ai partigiani che l'avevano prelevata. Nega di aver indicato al Perricelli le persone da fermare.

Teste 3: Alberto Rovere (10.09.1945 avanti PM)

Dichiara che il 25 marzo 1945, mentre si recava a casa, fu fermato da elementi del posto di blocco, tra cui Perricelli, che stavano cercando tre partigiani (il Moroni, il De Paoli e il Grosso) che stavano spostando delle armi. Afferma che i militi, dopo essersi appostati a casa del Moroni, non avendolo trovato arrestarono la moglie.

Teste 4: Alberto Tacchino (10.09.1945 avanti PM)

Dichiara di aver visto da casa sua i militi del posto di blocco organizzarsi per arrestare dei partigiani che stavano spostando delle armi. Afferma di averli visti sparare sui fuggitivi e di aver sentito il Perricelli lamentarsi di averli fatti fuggire. Afferma che il Perricelli ispezionò tutte le cantine della zona fino all'alba e che non avendo potuto arrestare il Moroni, ne arrestò la moglie, che rimase in carcere fino al giorno dell'insurrezione.

Teste 5: Carlo De Paoli (10.09.1945 avanti PM)

Conferma le sue dichiarazioni precedenti. La sera del 25.03.1945 i militi del posto di blocco spararono contro suo figlio, partigiano, mentre tentava di fuggire. Nascostosi in un fosso, dopo aver abbandonato il moschetto, questi riuscì a scappare. Afferma che il figlio assicurò che nella sparatoria era coinvolto il Perricelli. Aggiunge che il giorno dopo i militi del posto di blocco asportarono diversi beni dalla sua casa.

Teste 6: Antonio Milani (10.09.1945 avanti PM)

Dichiara di conoscere il Perricelli perché prestava servizio al posto di blocco di strada Altessano. Afferma che era un convinto nazi-fascista e che procedeva di frequente a fermi, sequestri e arresti. Aggiunge che il Perricelli prestò servizio fino al 24 aprile e che solo all'ultimo passò con i partigiani.

Teste 7: Carmela Urago (10.09.1945 avanti PM)

Conferma quanto dichiarato dal marito Antonio Milani e quanto dichiarato da lei stessa alla Questura. Aggiunge che il Perricelli la minacciò di arresto per essersi rifiutata di dar da mangiare agli agenti del posto di blocco.

Teste 8: Luigi Moroni (10.09.1945 avanti PM)

Conferma quanto dichiarato alla Questura. Dichiara che il Perricelli obbligava chi passava dal posto di blocco a pagargli un pedaggio. Riferisce che dopo l'arresto di sua moglie casa sua venne depredata dagli agenti del posto di blocco. Afferma che in via Asti il Perricelli disse alla moglie che sarebbe stata uccisa per giustizia sommaria.

Teste 9: Ernesta Calatti (17.09.1945 avanti PM)

Dichiara che il Perricelli era il più zelante del posto di blocco e che commetteva soprusi e

violenze sulla popolazione, spingendosi fino a fermare i bambini e sottrarre loro il pane. La sera della sparatoria, non avendo potuto arrestare suo marito, il Perricelli e gli altri militi arrestarono lei e il parigiano Stefano Grosso che si trovava in casa sua. Afferma con certezza che fu il Perricelli ad arrestarla; egli la condusse al posto di blocco da dove telefonò in via Asti. Dichiarò che il figlio fu affidato alla vicina di casa, Emma Perrone. Afferma che in via Asti il Perricelli la minacciò di morte. Dichiarò che il verbale del suo arresto fu redatto dal brigadiere e dal Perricelli. Aggiunge che il Perricelli raccontava al brigadiere episodi e parole sentite dai fuggitivi. Riferisce che casa sua venne depredata dagli agenti.

Teste 10: Emma Perrone (20.09.1945 avanti PM)

Dichiara che il Perricelli arrestò la sua vicina di casa, Ernesta Calatti, e consegnò a lei il figlio della donna, chiedendole di prendersi 15 giorni di permesso dal lavoro per badare al bambino. Afferma che il Perricelli accusò anche lei di essere partigiana.

Teste 11: Margherita Vergnano (18.09.1945 avanti PM)

Dichiara che durante la sua permanenza al posto di blocco il Perricelli non diede il minimo fastidio al vicinato. Afferma che alcuni agenti di PS le chiesero l'indirizzo del Moroni, presso il quale operarono una perquisizione e diversi sequestri. Afferma che tra gli agenti non vi era il Perricelli. Afferma che questi erano tutti in divisa e non erano del posto di blocco.

Altro:

Dichiarazione, scritta dal Moroni, nella quale diverse persone dichiarano di conoscere il Perricelli quale facente parte di un posto di blocco nazi-fascista. Si afferma che il Perricelli svolse un'acanita attività antipartigiana fino al giorno dell'insurrezione e che spesso fermava i partigiani su istigazione della fidanzata Lucia Cernevale e della madre di questa, Giuseppina Mulateri. Si dichiara inoltre che Ernesta Calatti, moglie del Moroni, fu arrestata dal Perricelli dietro denuncia anonima; questa tornata a casa disse al marito che la Carnevale le aveva detto di essere stata preventivamente informata del suo imminente arresto.

Dichiarazione del comando della II° Brigata GL in cui si afferma che il Perricelli partecipò alle giornate insurrezionali e procurò armi ai compagni di lotta, rimanendo ferito a un sopracciglio durante un combattimento.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato per avere favorito i disegni politici del nemico invasore prestando servizio come agente di PS al posto di blocco della strada Altessano e procedendo in tale qualità a tentativi di cattura di partigiani, a fermi di persone, a requisizioni arbitrarie e appropriazioni, nonché perquisizioni domiciliari e sequestri.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Dino Bardessono (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 07.12.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Dichiara di essersi arruolato nella Polizia ausiliaria per evitare la deportazione in Germania. Ammette di aver eseguito dietro ordine del brigadiere una perquisizione nella cantina del Moroni, ma dichiara che le accuse di quest'ultimo sono frutto di rancore personale. Riferisce infatti che una sera, senza accorgersi della sua presenza, chiamò Moroni "cornuto" alludendo alle voci che correavano sulla fedeltà della moglie e sui suoi rapporti con i partigiani; poiché il Moroni l'aveva sentito, lo avvertì che gliel'avrebbe fatta pagare. Nega di aver minacciato la moglie del Moroni in

via Asti e di aver saccheggiato la sua casa.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Alberto Rovere (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria. Dichiarò di aver visto il Perricelli togliere a una bambina di otto anni gli unici due etti di burro che trasportava. Conferma di aver visto il Perricelli tra gli agenti che si appostarono presso la cascina del Moroni.

Teste n. 2: Alberto Vacchina (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di abitare vicino all'ex posto di blocco e di aver sentito una sera gridare un altolà seguito da alcuni spari. Afferma di aver riconosciuto il Perricelli e di aver visto i partigiani scappare. Dichiarò che il Perricelli portava sul braccio i gradi di caporale, senza esserlo. Riferisce che il Perricelli spesso si appropriava della legna che transitava attraverso il posto di blocco.

Teste n. 3: Carlo De Paoli (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria. Dichiarò che il Perricelli non fu coinvolto nell'asportazione dei beni da casa sua.

Teste n. 4: Antonio Milani (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria. Dichiarò che il Perricelli portava sul braccio dei gradi rossi da caporale.

Teste n. 5: Carmela Mago (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria.

Teste n. 6: Luigi Moroni (teste citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma che all'arresto di sua moglie parteciparono il Perricelli e il brigadiere. Conferma che il Perricelli gli diede del cornuto, ma nega di averlo minacciato e di averlo denunciato per vendicarsi. Dichiarò che il Perricelli portava i gradi di caporale ed era l'unico degli agenti armato di mitra.

Teste n. 7: Ernesta Calatti (citata dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria. Riferisce che in un'osteria il Perricelli perquisì il fratello facendolo spogliare nudo. Aggiunge che in tale occasione l'imputato non era nemmeno di servizio.

Teste n. 8: Giuseppina Mulateri (citata dal)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria.

Teste n. 9: Emma Perrone (citata dal PM)

Tipologia: vicina di casa parte lesa

Sintesi deposizione: conferma di aver assistito all'arresto della Calatti e riferisce che mentre il brigadiere acconsentì che la donna restasse a casa con il figlio di 10 anni e si presentasse il giorno dopo al posto di blocco, il Perricelli si dimostrò intransigente.

Teste n. 10: Margherita Vergnano (citata dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria.

Teste n. 11: Battista De Paoli (teste citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: risponde conformemente a quanto dichiarato in istruttoria. Dichiarò di aver riconosciuto il Perricelli dalla voce.

Teste n. 12: Carlo Accossato (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara che al posto di blocco il Perricelli gli sequestrò due coperte di lana.

Teste n. 13: Ettore Gambarini (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di aver sentito, nei giorni dell'insurrezione, il Perricelli e un altro discutere sul raccogliere tutte le armi del posto di blocco e passare con i partigiani.

Teste n. 14: Domenico Scavino (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: capo partigiano, dichiara che il 26 aprile il Perricelli si arrese consegnando le armi e passò nelle loro file. Afferma che lo accettò perché alcuni partigiani gli dissero che al posto di blocco non aveva fatto nulla di male.

Teste n. 15: Mario Data (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara che nei giorni dell'insurrezione il Perricelli aiutò attivamente la causa partigiana, riportando persino una ferita.

Teste n. 16: Lucia Carnevale (citata dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: conferma quanto dichiarato in istruttoria e nega di essere la fidanzata del Perricelli.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: dichiararsi la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e condannarlo alla pena di 11 anni di reclusione.

Conclusioni della difesa: assolversi per insufficienza di prove per aver agito nell'adempimento di un dovere, in subordine applicarsi la diminuzione dell'art. 114 cp e quella dell'art. 7 dl luglio 1944.

SENTENZA

Esito:

Condanna: la Corte dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli e con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cp lo condanna alla pena di 6 anni e 8 mesi

Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dei beni e pagamento spese processuali.

Attenuanti: generiche art. 62 bis cp

Motivazioni della sentenza: in seguito alle risultanze processuali la Corte ritiene che negli atti accertati nei confronti del Perricelli possano ravvisarsi gli elementi subiettivi e obiettivi che integrano il reato di collaborazionismo. Terrorizzando i cittadini che passavano dal posto di blocco e svolgendo funzioni che andavano ben al di là dei normali compiti della Polizia ausiliaria l'imputato ha dimostrato la piena consapevolezza e volontà di menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano. Egli inoltre non si limitava a eseguire gli ordini superiori, ma si adoperava per rendere più gravi le rappresaglie contro le famiglie di partigiani, come mostra l'episodio citato

dalla Calatti. La Corte ritiene che se è vero che le azioni del Perricelli non rivestirono carattere criminoso, cioè non raggiunsero una speciale gravità, questa considerazione può essere tenuta presente solo nella quantità della pena e non può escludere la sua responsabilità in ordine al reato di collaborazionismo politico. Infine il Perricelli, dopo essere passato con i partigiani, non compì atti di tale valore da giustificare le attenuanti di cui all'art. 7 del dll. Del 27.07.1944.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:

Data: 10.12.1945

Promosso da:

Avv. Dino Bardessono

Sintesi dei motivi di impugnazione: ciò che è risultato in causa contro il Perricelli non poteva costituire materiale a suo carico per l'accusa di collaborazionismo, perché consisteva unicamente in atti da lui compiuti nell'esercizio della sua funzione di agente ausiliario. Al più si potrebbe riscontrare nel Perricelli un eccesso di zelo, ma ciò non integra il proposito richiesto dalla legge di favorire il nemico nei suoi disegni politici. Inoltre la Corte non ha motivato la mancata concessione della diminuzione dell'art. 7 dl 27.07.1944, avendo entrambi i capi partigiani deposto che il Perricelli combatté con loro nei giorni dell'insurrezione.

Sentenza Corte di Cassazione:

N.:

Data: 30.08.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: reato estinto per amnistia

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:

dal 17.08.1945 al 07.12.1945

Pena:

dal 04.12.1945 al 30.08.1946

Durata prevista della detenzione: 6 anni e 8 mesi

Durata effettiva della detenzione: 8 mesi

Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

:

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

brigadiere Accino

Anna Gigliotti

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

NOTE GIURIDICHE

Redazione: Barbara De Luna
Revisione: Chiara Colombini

36 (149)

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno

La Corte Straordinaria di Assise di Torino
LA 3^a SEZIONE SPECIALE DELLA CORTE
Sezione

Data 7 Dic. bre 1945

N. 238/45 R. Gen.

composta degli ill.mi Signori:

Comitato

CIALENTE DOTT. AURELIO

Presidente

PELAZZA GINO

Giurato

CAMUFFO-CATTANI ALESSANDRO

CHIGNOLI LAMBERTO

MONTICELLI ALBINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

PERRICELLI Guido fu Filippo e di Canino Rosina, nato
il 26/3/1912 a Pontegranda (Catanzaro) residente in
Pontegranda con domicilio provvisorio in Torino Via
Verolengo N.109 presso Ciglietti... detenuto-presente
Presente - Detenuto dal 17/8/1945 - Presente

M. Z. copis

I M P U T A T O

del reato p.e.p. dall'art. 58 C.P.M.G. in relazione
all'art. I D.L. 22/4/1945 N.142 per avere in Torino
città e territorio occupato dal tedesco invasore
favorito i disegni politici dello stesso prestando
servizio, dopo l'8 settembre 1943 e fino al 25 aprile
1945 come agente di P.S. al posto di blocco della

strada di Altessano, e procedendo in tale qualità
a tentativi di cattura di partigiani, a fermi ed
arresti di persone, a requisizioni arbitrarie di
generi vari e appropriazione degli stessi, nonché a
perquisizioni domiciliari ed a sequestri di oggetti
con danno per singoli e per il movimento di resi-
stenza nazionale. -

In fatti e in diritto

Risultare accertato in fatti che
l'imputato Ferricelli Guido, quale
agente volontario nel battaglione
ausiliario della S. P. prestò servizio
al posto di fucile di Altessano fino
al 25 aprile del 1945.

Questo concordemente descritto dai quasi
tutti i testimoni esecutori come il
più prepotente degli uomini adulti
a quel posto di fucile e come colui
che compiva le maggiori angherie
non colui che erano costretti a trans-
ferri, o che avevano la disavventura
di abitare in prossimità del medesimo.
Alcuni testimoni narrarono che era
una umana prebonda della lingua
dei carri, una testa fu presente quando
egli stava ad una bambina di otto
anni gli unici due atteggiamenti di

barro che portava seco e non si
commosse affatto vedendo che la
medesima piangeva e si getta a
terra. Ad altro fumante tolse due
coperte di lana, obbligò un altro
a domandarsi col pretesto di volerlo
perquisire. Durante lo scipio generale
obbligò il conduttore del treno Venaria
Morino a far partire il treno spianando
contro il fucile mitragliatore.
Infine in occasione della tentata
cattura di alcuni partigiani, che
avevano asportato delle armi durante
l'assenza incoste in una casa promi-
na al posto di Bocco, il Ferricelli
si dimostrò una occasione verificata.
Aveva osando potuto arrestare uno
dei suddetti partigiani, tal Moroni
dici, si poté insieme ad un figlio
dicesi in casa del Moroni per mettere
la moglie. Costei, avendo un figliuolotto
che avrebbe dovuto baciare solo, propose al
figliuolo di lasciarla dormire in casa
e l'imbombari mentem si mette pre-
tata al posto di Bocco per essere trasportata

in via Atti. Il brigadiere stava
per aderire alla proposta della Calabro
in Moroni, ma il Sericelli interven-
ne bruscamente, fece rovesciare il
bombino, obbligò una vicina di casa
a prendere in consegna e quindi
internò alla Calabro di squista al
posto di blocco. Quando quest'ultima,
il 25 aprile, fu liberata Trovati
con completamente vuota. Nel
contorno al posto di blocco il Sericelli
per terrorizzare maggiormente l'arresta
ebbe a dire: "Vostro marito non lo
vedrete più, via Atti fin giustizierà".
Il marante della Calabro fu confer-
mato da una teste la Dossone
Gauran, la donna cioè che fu
costretta, nonostante le sue riu-
stazioni, a prendere in consegna il
bombino.

Per concorde deposizione di quasi tutti
i testimoni il Sericelli nell'incen-
sione ~~dei~~ dei suoi atti si arrogò
il titolo di capomazzino, appa-
rendo nella maniera della girba

i distinctivi di quel grado.

In seguito alle sue prove risultate processuali la Corte ritiene che negli atti accertati nei confronti dell'imputato possono ricorrere gli elementi subiectivi ed obiectivi che integrano il reato di collaborazione col nemico. Ed invece promana avvertito da essi il dolo specifico, la consapevolezza cioè di nuocere la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, arguendoli per quanto era possibile e dimostrando con motivi che escono dall'ambito delle normali funzioni di un agente di P. S. per di più ~~avere~~ ausiliario. Egli inoltre non si limitava ad eseguire passivamente ordini dei superiori, ma, come chiaramente dimostra l'episodio della Calata Quarta in Torino, si metteva a questo per rendere più grave la rappresaglia contro le famiglie dei partigiani. Il che è una prova certa della sua partecipazione attiva, e cosciente e volontaria a quel collaborazionismo col

ve erico spinto fino al punto di arrogarsi di volere
che non si persegua, ^{il punto di imputazione di cui si tratta}
È vero che tutte le sue azioni non

presentano un carattere criminoso,
con cui non raggiungono necessariamente
una speciale gravità, ma questa con-
siderazione, se potrei essere tenuta presente
nella quantità della pena, non potrà
escludere la sua responsabilità nel
reato scritto.

È vero altresì che egli dopo il 25
aprile, con qualche risipiscenza, ebbe
una formazione partigiana, ma
^{divergente} il servizio prestato in questa forma-
zione non compie speciali atti di valore
che possono mandarlo esente da pena

a norma ^{dell'ultima parte} dell'art. 7 del D.L. 27 luglio
^{e negando più beneficio della prima parte di det.}
1944) tutto al più quest'ultima
circostanza può renderlo degno delle
attenzioni di cui all'art. 62 bis C.P.,
ma non anche di quelle di cui all'art.
114, come ha chiesto la difesa, non essendo
stata la sua opera di carattere importante
nell'evoluzione del reato da rendersi degno
anche di quest'ultimo beneficio.

Pretenuta così adeguata la pena di

articolo
secondo
la sua
attività
rispetto
a parte
formale
di cui
nella
messa
partita
di cui
sopra

anni 10 di reclusione giusta pena
come ridotta di un terzo in favore della
condanna attenuanti e determinata quindi
in concreto in anni 6 e mesi 8 con
tutte le conseguenze di legge.

G. L. M.

Art. 183, 188 C. C. P. dichiara
l'imputato colpevole del reato ascritto;
con le circostanze attenuanti di cui all'art.
62 bis C. C. P. e lo condanna alla pena
della reclusione di anni 6 e mesi 8,
all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici, alla confisca dei beni e al paga-
mento delle spese processuali.

Torino 7 dicembre 1945

H. Cancelliere

Officio

H. Presidente
M. Ufficiale

Presentata in Cancelleria, per il deposito,
oggi: 15 dicembre 1945

H. Cancelliere

Officio

La Corte di Cassazione con sentenza 30-8-1946
dichiarò estinto il reato per amnistia ed annullò
senz'alcuna la sentenza.

Forino li 25-XI-1945

H. Cancelliere

Officio

Al
canc
am
della
pochi
anni
bisogn
del
molti
l'uni
ogni